

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA

Iscrizioni alle Scuole Primarie a. s.: 2010 / 2011

DATI ANAGRAFICI DELL'ALUNNO /A DA ISCRIVERE
(per favore scrivere in stampatello, con chiarezza)

Cognome	Nome		
Nato a	il		
Comune di Residenza	Via / Piazza	n.	C.A.P.
Codice fiscale del bambino /a			
Recapiti telefonici : _____			
Cittadinanza	Italiana	Altro (precisare) _____	

Il/ La sottoscritto/a _____ Madre Padre Tutore
dell'alunno le cui generalità sono indicate nel riquadro sopra riportato

CHIEDE

l'iscrizione del minore per l'a.s. 2010/2011 alla classe 1^a della Scuola Primaria di: **S. ANTONIO T.**

e dichiara che non ha effettuato e non effettuerà analoga iscrizione presso altra scuola statale o paritaria per l'anno scolastico 2010 / 2011.

L'alunno / a ha frequentato la Scuola dell'Infanzia ?

sì per n. _____ anni : Scuola dell'Infanzia di _____ no

SCELTA DEL TEMPO SCUOLA PER LA CLASSE 1^a

(barrare l'opzione scelta)

30 ore settimanali (su 5 mattine + 2 rientri pomeridiani con servizio mensa facolt.) = **TEMPO NORMALE**
è assicurato il trasporto e il servizio mensa

40 ore settimanali (su 5 mattine + 4 rientri pomeridiani comprensivi di servizio mensa) = **TEMPO PIENO**
è assicurato il trasporto e il servizio mensa

**MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI
DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

ALUNNO/A _____ SCUOLA _____

CLASSE/SEZ. _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica.

La scelta operata ha valore per l'intero ciclo di studi, salvo richiesta di modifica (per l'anno successivo) da formalizzare anticipatamente prima del termine delle iscrizioni (scadenza attualmente prevista a fine febbraio).

SCELTA DI AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA R.C.

SCELTA DI NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA R.C.

Data _____

Firma _____
Genitore o chi esercita la patria potestà

"La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente" (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE ALTERNATIVE ALLA R.C.

(compilare questo modulo solo nel caso in cui si scelga di non avvalersi della R.C.)

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
(compatibilmente con le risorse assegnate)

**ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI CON L'ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE**

ASSENZA DALLA SCUOLA DURANTE LE ORE DI RELIGIONE CATTOLICA

La scelta comporta:

l'entrata posticipata a Scuola se l'insegnamento della Religione Cattolica è previsto all'inizio delle lezioni oppure l'uscita anticipata dalla Scuola qualora l'insegnamento si svolga al termine delle lezioni con conseguente:

- cessazione della sorveglianza da parte dell'Amministrazione Scolastica;
- assunzione di ogni responsabilità da parte del Genitore o dell'esercente la patria potestà;
- obbligo da parte del Genitore o dell'esercente la patria potestà di comunicare per iscritto le modalità di uscita dell'alunno dalla scuola.

Data _____

Firma _____
Genitore o chi esercita la patria potestà

"La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente" (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).